

STATUTO ASSOCIAZIONE SENTIERANDO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata SENTIERANDO

L'associazione è laica, apartitica, apolitica.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha la sede legale in Milano in via Massarenti 27.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'apertura di sedi e uffici operativi sia in Italia che all'estero.

Art. 3 DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si prefigge di favorire e stimolare la conoscenza del territorio e della natura tramite l'organizzazione e la realizzazione di escursioni, trekking e iniziative di aggregazione volte a favorire anche lo sviluppo di una rete di rapporti umani, culturali, psicologici promuovendo così una maggior consapevolezza di sé, degli altri, dell'ambiente.

L'Associazione sostiene inoltre stili di vita compatibili con i criteri di sostenibilità ambientale tesi a salvaguardare, anche per le generazioni future, la possibilità di vivere e abitare in un ambiente sano in conformità a quanto previsto dalle direttive emanate nell'ambito del programma Agenda 21.

L'Associazione persegue tali scopi mediante attività di promozione sociale, di cui si elencano a titolo non esaustivo, le seguenti:

- la conoscenza del paesaggio tramite l'organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all'estero.
- la collaborazione con le istituzioni scolastiche per sensibilizzare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ai problemi legati alla educazione ambientale
- l'organizzazione di attività dedicate alle persone portatrici di disagio fisico, psichico, comportamentale, collaborando con gli operatori e le associazioni del settore per predisporre percorsi di crescita e formazione.
- la conoscenza del paesaggio tramite corsi di formazione, seminari, conferenze e proiezioni
- l'organizzazione di attività mirate al miglioramento degli stili di vita tramite iniziative legate al benessere psico-fisico.
- organizzazione di trekking urbani per diffondere la conoscenza del territorio anche nelle sue forme artistiche
- incontri e momenti di ritrovo per i soci e tutti gli amanti della natura
- collaborazione con gli enti pubblici per la diffusione della conoscenza del territorio

L'associazione può promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali e intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa

Le attività svolte per il raggiungimento dello scopo sociale, sono realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite. Tuttavia il Consiglio Direttivo può deliberare adeguati compensi per lo svolgimento di specifici incarichi sia conferiti ai propri membri che a tutti gli Associati.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata che opera nell'ambito dei propri scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5 SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono "soci fondatori" dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo al momento della fondazione della Associazione stessa e il presente statuto.

Sono "soci ordinari" dell'associazione coloro che versando la quota annuale di tesseramento parteciperanno alle iniziative organizzate dall'Associazione condividendone gli scopi.

Chiunque può essere socio dell'Associazione senza distinzione di sesso, religione, appartenenza politica, etnica, né di altra natura purché condivida quanto riportato nel presente statuto.

L'ammissione all'Associazione avrà durata dal giorno di pagamento della quota associativa fino al 31 dicembre dello stesso anno. La quota verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La quota associativa, è intrasmissibile, non trasferibile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari stabilito da delibera del Consiglio Direttivo
- per mancato pagamento o rinnovo della tessera associativa

I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 SOCI – DIRITTI E OBBLIGHI

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa possono

- fruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.
- partecipare alle Assemblee avendo diritto di voto

- dare le dimissioni

Tutti i soci sono obbligati a:

- osservare quanto riportato nel presente statuto
- osservare le delibere assembleari
- pagare la quota associativa annua.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Art. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- i rendiconti economico-finanziari dell'esercizio sociale
- tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre agli associati

L'Assemblea delibera, inoltre, in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a cura del Presidente mediante posta elettronica, pubblicazione sul sito dell'Associazione e affissione nei locali dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri.

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade alla data di approvazione del rendiconto del terzo esercizio; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di tre consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età.
Delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente e al Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire particolari incarichi ai suoi membri ed inoltre potrà anche conferire agli associati specifici incarichi, stabilire eventuali retribuzioni e il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il rendiconto d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza prolungata o di impedimento il Consiglio Direttivo conferirà la rappresentanza legale al Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente si occupa dello sviluppo dell'Associazione nei modi e nelle forme più idonee al raggiungimento dei fini associativi, in particolare sviluppando le collaborazioni con altre associazioni e enti pubblici, partecipando ad iniziative legate all'ambiente, è

responsabile della rendicontazione economica-finanziaria della Associazione

Art. 11 ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2010.

Il Presidente deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell'esercizio accompagnandolo con la propria relazione. Li sottopone al Consiglio Direttivo che li accetta proponendoli per l'approvazione definitiva all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

La bozza del rendiconto, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, ed il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede legale dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 13 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Art. 14 REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

Se l'assemblea lo ritiene opportuno può nominare un Revisore unico o un Collegio di Revisori.

In caso di nomina del Collegio dei Revisori, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Art. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione effettua contestualmente la nomina dei liquidatori per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di volontariato cui devolvere il patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell'associazione si verifica anche quando per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di cinque associati.

Art. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La soluzione di qualsiasi controversia dipendente, conseguente o inerente al presente Statuto e alla sua applicazione, sarà demandata al giudizio irrituale di un Collegio Arbitrale composto da tre membri da nominarsi una per ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due, ed in caso di disaccordo dal Presidente dell'Associazione

Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente qui previsto valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni.